

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 210 DEL 20.09.2021

OGGETTO: PERSONALE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE
2021/2023 – MODIFICA

L'anno duemilaventuno il venti del mese di settembre alle ore 15:15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

PERSONALE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 – MODIFICA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 329 del 30/11/2020 modificata con propria deliberazione n. 135 del 31/05/2021, con la quale venne approvato il Piano programma di fabbisogno del personale anni 2021/2023;

Rilevato:

- che nel corso dell'anno 2021 sono cessati o cesseranno dal servizio i seguenti dipendenti per i quali la cessazione non era non era prevedibile in fase di elaborazione del suddetto programma triennale del fabbisogno di personale e precisamente:
 - ✓ dal 27/01/2021 e dal 01/07/2021 sono cessati dal servizio, a seguito di dimissioni, n. 2 Agenti di Polizia Municipale, categoria C;
 - ✓ dal 01/09/2021 è cessato dal servizio per mobilità n. 1 Agente di Polizia Municipale, categoria C;
 - ✓ dal 01/10/2021 cesserà dal servizio per dimissioni il Funzionario Amministrativo Contabile, Categoria D3, in servizio presso il Settore Finanze e Tributi;
 - ✓ che n. 1 Agente di Polizia Municipale, categoria C, è risultato vincitore del concorso pubblico per Istruttore Direttivo di P.M., categoria D, indetto da questa Amministrazione e che pertanto cesserà dal servizio, presumibilmente dal 01/10/2021, nella qualifica di Agente di Polizia Municipale;
- che tra le cessazioni anno 2022 individuate nel Piano Triennale 2021/2023 non era stata prevista quella del Dirigente Settore Finanze e Tributi, per collocamento a riposo con decorrenza dal 01/03/2022;

Dato atto che il D.U.P. approvato con la deliberazione C.C. n. 107 del 21/12/2020 al punto 2.4.4, oltre alle assunzioni indicate nel piano triennale, autorizza il turn-over per il personale per il quale non è stata prevista la cessazione ove la stessa sia determinata da eventi non prevedibili (dimissioni, mobilità, decesso, inabilità ecc.) Purché vengano rispettati i limiti di legge;

Vista le richieste del Dirigente del Settore Polizia Locale di sostituzione dei dipendenti sopra citati e ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del Funzionario Amministrativo Contabile e del Dirigente in servizio presso il Settore Finanze e Tributi;

Rilevato che il CCNL del 21/05/2018 all'art. 12 ha previsto per la "categoria D" un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale e che pertanto in luogo di un posto di Funzionario Amministrativo Contabile, categoria D3 al Settore Finanze e Tributi occorre procedere all'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria D1

Visto altresì l'art. 1 della Legge di Bilancio 178 del 30/12/2020 e in particolare i commi 797 e 801 che prevedono:

- comma 797 che “*al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:*
 - a) *un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;*
 - b) *un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000”;*
- comma 801 che: “*Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;*

Visto il D.M. 144 del 25/06/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Dato atto:

- che il Comune di Biella per raggiungere il rapporto di 1 a 5.000 tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente necessita di n. 2 ulteriori Assistenti Sociali;
- che questa Amministrazione ha pertanto richiesto l'accesso al contributo strutturale previsto dall'art 1 comma 797 della Legge di Bilancio 178/2020 per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 Assistenti Sociali, categoria D, a valere sull'anno 2021;
- che il progetto per la richiesta fondi presentato, ai sensi dell'art 1 comma 798 della Legge di Bilancio 178/2020, dal Consorzio Cissabo – quale ente capofila tra Comune di Biella, Consorzio Iris e Consorzio Cissabo – è stato approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e che pertanto il Comune di Biella riceverà il finanziamento complessivo di Euro 80.000,00 per l'assunzione di 2 Assistenti Sociali;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'assunzione dei suddetti posti di Assistente Sociale, categoria D;

Ritenuto, pertanto, di modificare il piano triennale del fabbisogno di personale anno 2021/2023 approvato con deliberazione G.C. n.ro n. 329 del 30/11/2020 e modificato con deliberazione G.C. 135 del 31/05/2021 come segue:

- inserimento tra le assunzioni previste per l'anno 2021 delle seguenti ulteriori assunzioni:
 - ✓ n. 4 Agenti di Polizia Municipale, categoria C;
 - ✓ n. 2 Assistenti Sociali, Categoria D;
 - ✓ n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D, presso il Settore Finanze e Tributi;
- inserimento tra le assunzioni previste per l'anno 2022 della seguente ulteriore assunzione:
 - ✓ n. 1 Dirigente presso Settore Finanze e Tributi;

Richiamata la propria deliberazione n. 135 del 31/05/2021 con la quale si è proceduto alla verifica dei limiti previsti dall'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, nonché dalla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno sottoscritta in data 08/06/2020, che fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione e di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti, in relazione al D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, dando atto che il valore soglia della spesa del personale è per gli anni 2021/2023 è pari ad € 11.288.861,54;

Dato atto:

- che le assunzioni dei n. 4 posti di Agente di P.M., n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile e n. 1 Dirigente non incrementano la spesa del fabbisogno triennale di personale 2021/2023 trattandosi di turn over di personale la cui cessazione non era stata prevista;
- che l'assunzione dei n. 2 Assistenti Sociali, per espressa disposizione del art. 1 comma 801 della Legge 178/2020, sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, commi 557 della Legge n. 296/2006 e in deroga, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020, dei limiti di cui art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, e che la maggior spesa in bilancio per i suddetti posti è interamente finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- che la spesa prevista per la modifica di cui trattasi, per le motivazioni di cui sopra non va pertanto ad incidere sulla spesa già prevista con deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020 modificata con deliberazione G.C. n. 135 del 31/05/2021, pari ad € 10.283.572,00, è che pertanto è rispettato il limite di spesa previsto per gli anni 2021/2023;

Ritenuto altresì di modificare la dotazione organica 2021/2023 prevedendo l'inserimento di:

- n. 2 posti di Assistente Sociale, categoria D;
- n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria D;

Visti:

- l'art. 6, comma 3 D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che in sede di definizione del piano del fabbisogno triennale ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 35, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 6-ter che prevede che con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;
- il decreto dell'08 maggio 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 con il quale il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla verifica dei limiti finanziari della dotazione organica che si va a modificare;

Rilevato che la dotazione organica dell'ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a Euro 10.328.114,41 (spesa media 2011/2013 certificata dai revisori dei conti);

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 07/09/2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di modificare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il Piano triennale fabbisogno del Personale 2021/2023 approvato con deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020 e modificata con deliberazione G.C. n. 135 del 31/05/2021, come segue:
 - ⇒ inserimento tra le assunzioni previste per l'anno 2021 delle seguenti ulteriori assunzioni:
 - ✓ n. 4 Agenti di Polizia Municipale, categoria C;
 - ✓ n. 2 Assistenti Sociali, Categoria D;
 - ✓ n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D, presso il Settore Finanze e Tributi;
 - ⇒ inserimento tra le assunzioni previste per l'anno 2022 della seguente ulteriore assunzione:
 - ✓ n. 1 Dirigente presso Settore Finanze e Tributi;

2. di dare atto che le suddette assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere attuate mediante concorso pubblico, previo esperimento delle procedure ex artt. 34-bis e fermo restando eventuale mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 o eventuale utilizzo di graduatorie di altri enti;
 3. di modificare la dotazione organica 2021/2023 prevedendo l'incremento di:
 - ✓ n. 2 posti di Assistente Sociale;
 - ✓ n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria D;
 4. di approvare a seguito della modifica di cui trattasi:
 - ✓ l'allegato 1-A) "*Piano triennale fabbisogno personale assunzioni triennio 2021/2023*", comprensivo delle assunzioni a tempo determinato, che va a sostituire il corrispondente allegato 1-A) della deliberazione G.C. n. 135 del 31/05/2021;
 - ✓ l'allegato 1-C) "*Piano occupazionale anno 2021*", che va a sostituire il corrispondente allegato 1-C) della deliberazione G.C. n. 135 del 31/05/2021;
 - ✓ l'allegato 1-D) "*Dotazione organica 2021/2023*", che va a sostituire il corrispondente allegato 1-D) della deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020;
 5. di dare atto che la dotazione organica rimodulata con il presente atto garantisce la neutralità finanziaria rispetto al potenziale limite finanziario massimo ed è coerente alle linee di guida sui fabbisogni di personale DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018;
 6. di dare atto che:
 - ✓ le assunzioni dei n. 4 posti di Agente di P.M., n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile e n. 1 Dirigente non incrementano la spesa del fabbisogno triennale di personale 2021/2023 trattandosi di turn over di personale la cui cessazione non era stata prevista;
 - ✓ l'assunzione dei n. 2 Assistenti Sociali, per espressa disposizione del art. 1 comma 801 della Legge 178/2020, sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, commi 557 della Legge n. 296/2006 e in deroga ai limiti di cui art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020 e che la maggior spesa in bilancio per i suddetti posti è interamente finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
 7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-